

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2157)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1962

Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 259 del 21 marzo 1958, sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha sancito l'inapplicabilità nei confronti di detti enti delle disposizioni contenute nei regi-decreti 9 aprile 1939, numero 720 e 30 marzo 1942, n. 442. Queste ultime prevedevano la nomina, da parte del Ministero delle finanze (oggi Tesorò) e della Corte dei conti, di un rappresentante con funzioni di riscontro presso gli enti le cui norme non contemplassero la costituzione di un Collegio sindacale o di organi simili.

Poichè la vigente legislazione sull'O.N.M.I. non prevede alcun organo di revisione ordinaria e considerata l'urgenza di colmare tale grave lacuna verificatasi a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 259 del 1958, questo Ministero, in attesa che venga rielaborato lo schema di disegno di legge riguardante il riordinamento della O.N.M.I., ha predisposto l'unito schema di disegno di legge inteso all'istituzione del collegio dei revisori della gestione della O.N.M.I. e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, sanità ed interni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un Collegio dei revisori dei conti composto:

1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;

2) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; durano in

carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale.

Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.